

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 102

OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Calabria per la disciplina delle modalità di erogazione della misura "Lavoro Giovani Calabria" per il finanziamento di tirocini extra-curricolari in favore dei giovani under 35 anni, prevista dal Piano per l'occupazione 2023/2027 nell'ambito del Programma Regionale Calabria FESR-FSE+ 2021-2027.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 24 giugno 2026

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto il "Programma Regionale Calabria Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027"- approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2022) 8027 final, il quale, ha

Il Segretario

Il Presidente

individuato tra i suoi obiettivi di policy, le priorità 4OCC *"Una Calabria con più Opportunità"* e 4GIOV *"Una Calabria più inclusiva per i giovani – (Occupazione Giovanile)"*, prevedendo nell'ambito di quest'ultima, l'obiettivo specifico ESO4.1 *"Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale"*, e la correlata azione 4.aa.2 *"Favorire l'occupazione giovanile rafforzando il collegamento tra sistema educativo e formativo e il tessuto produttivo locale"*;

Visto il *"Piano per l'occupazione 2023/2027"*, approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Calabria n. 486 del 13 settembre 2024, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Calabria n. 304 del 20 giugno 2025 che, tra le misure individuate, prevede nell'ambito della Priorità 4GIOV l'intervento *"Lavoro Giovani Calabria"*, finalizzato all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento relativi ai settori della *"Strategia di Specializzazione Intelligente"* (S3), in coerenza con le traiettorie di sviluppo per il periodo 2021/2027, finanziato dal suddetto Programma Regionale Calabria Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027;

Preso atto che, con nota n. 847173 del 6 novembre 2025, la Regione Calabria, in considerazione delle positive esperienze di collaborazione già realizzate con l'Inps per l'attuazione di varie iniziative di politiche attive, ha chiesto all'Istituto la disponibilità alla sottoscrizione di una specifica Convenzione per il pagamento delle indennità di partecipazione ai tirocini formativi previsti dal Piano per l'occupazione 2023/2027;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di accordi tra Pubbliche Amministrazioni;

Atteso che la Regione Calabria, in attuazione del Piano, ha approvato, con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento lavoro, imprese e aree produttive, settore 4 – politiche attive del lavoro n. 5619 del 7 aprile 2026, l'Avviso pubblico avente a oggetto *"PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027 PRIORITA' 4GIOV. (Occupazione giovanile) Una Calabria più inclusiva per i giovani Azione 4.aa.2 Favorire l'occupazione giovanile rafforzando il collegamento tra sistema educativo e formativo e il tessuto produttivo locale. "Lavoro Giovani Calabria" per il finanziamento di tirocini extra-curricolari in favore dei giovani under 35 anni"*;

Preso atto che per il finanziamento della misura, sono state iscritte nel Bilancio della Regione Calabria con Deliberazione della Giunta Regionale n. 682 del 20 dicembre 2025, risorse finanziarie pari € 7.000.000,00, a valere sulle risorse del Programma Regionale Calabria del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, Obiettivo specifico ESO4.1, Azione 4.aa.2, Settore di intervento n. 136;

Preso atto che la Convenzione in oggetto prevede che l'attività di erogazione dell'importo legato alla predetta misura è affidata all'INPS, previo invio da

parte della Regione Calabria dell'elenco dei beneficiari dalla stessa individuati, dei dati utili ai fini dell'effettuazione dei pagamenti e previo trasferimento delle risorse necessarie a esclusivo carico della medesima Regione;

Preso atto che la Regione Calabria accredita in più rate, anticipatamente, sulla contabilità speciale di Tesoreria unica intestata all'INPS, le provviste finanziarie necessarie per l'erogazione delle misure fino all'importo massimo di € 7.000.000,00, comprensivo del rimborso, a favore dell'INPS, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento;

Preso atto che la Regione Calabria riconosce all'INPS la somma una tantum di € 2.903,04 per attività di supporto informatico, e l'importo di € 4,50 per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a cui va aggiunto l'importo pari a € 0,03 per bonifico SEPA su IBAN o € 3,92 per pagamento tramite bonifico domiciliato su sportello postale, a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio, da imputarsi al capitolo del bilancio finanziario 8E1309003 - Rimborso spese per servizi vari svolto per conto di altri enti;

Atteso che tale importo è esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, e sarà erogato previa presentazione di fattura elettronica emessa a cura della Direzione Regionale INPS Calabria;

Preso atto che la Regione Calabria potrà erogare ulteriori indennità, finanziate con risorse a proprio carico, aggiuntive rispetto a quanto già stanziato, e con accredito anticipato sulla predetta contabilità speciale di Tesoreria;

Rilevato che nella Convenzione in oggetto sono previste clausole di esonero dell'Istituto da eventuali responsabilità derivanti dall'attuazione delle misure;

Preso atto che la Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse finanziarie comunicate e trasferite all'INPS dalla Regione, e può essere rinnovata fino al 31 dicembre 2029, su concorde volontà delle Parti da manifestarsi con scambio di note a mezzo posta elettronica certificata, almeno sei mesi prima della scadenza;

Atteso che l'INPS potrà procedere a completare i pagamenti anche oltre la data di scadenza della Convenzione, per i soggetti individuati e comunicati dalla Regione entro i termini di vigenza della stessa;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.*";

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all'articolo 39 del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare l'allegata Convenzione tra l'Istituto Nazione della Previdenza Sociale e la Regione Calabria per la disciplina delle modalità di erogazione della misura "Lavoro Giovani Calabria" per il finanziamento di tirocini extra-curricolari in favore dei giovani under 35 anni, prevista dal Piano per l'Occupazione 2023/2027 nell'ambito del Programma Regionale Calabria FESR-FSE+ 2021-2027, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore della Direzione regionale Calabria sottoscriverà digitalmente la Convenzione, previa verifica degli atti presupposti, in nome e per conto dell'Istituto.

IL SEGRETARIO
Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE
Gabriele Fava

**Convenzione per la disciplina delle modalità di erogazione della misura
"Lavoro Giovani Calabria" per il finanziamento di tirocini extra-
curricolari in favore dei giovani under 35 anni, prevista dal Piano per
l'occupazione 2023/2027 nell'ambito del Programma Regionale
Calabria FESR-FSE+ 2021-2027**

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS"), codice fiscale
80078750587, con sede in Roma, rappresentato dal Direttore Regionale Calabria
..... giusta deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 102 del 24 giugno 2026

e

la Regione Calabria (di seguito anche "Regione"),
.....
.....

(di seguito indicati congiuntamente come "le Parti")

PREMESSO CHE

- il Programma Regionale Calabria del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo Plus (di seguito "PR Calabria FESR-FSE+ 2021-2027"), approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2022) 8027 *final*, ha individuato tra i suoi obiettivi di Policy le priorità 4OCC "*Una Calabria con più Opportunità*" (di seguito "Priorità 4OCC") e 4GIOV "*Una Calabria più inclusiva per i giovani (Occupazione Giovanile)*" (di seguito "Priorità 4GIOV"), prevedendo, in particolare nell'ambito della priorità 4GIOV, l'obiettivo specifico ESO4.1: "*Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale*", e la correlata azione 4.aa.2 "*Favorire l'occupazione giovanile rafforzando il collegamento tra sistema educativo e formativo e il tessuto produttivo locale*";
- al fine di raggiungere gli obiettivi specifici del suddetto Programma Regionale, con Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 486 del 13 settembre 2024, la Regione Calabria ha approvato il Piano per l'occupazione 2023/2027 (di seguito il "Piano") a valere sulla Priorità 4OCC e sulla Priorità 4GIOV, da ultimo aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 304 del 20 giugno 2025;
- il suddetto Piano è articolato in misure suddivise in quattro macro-categorie e finanzia azioni specifiche nel campo dei servizi per il lavoro, in maniera integrata e complementare con il Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'impiego e delle Politiche Attive e con il Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) del PNRR;
- tra le misure individuate nel Piano, nell'ambito della Priorità 4GIOV, è previsto l'intervento "*Lavoro Giovani Calabria*", finalizzato all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento relativi ai settori della "Strategia di Specializzazione Intelligente" (S3), in coerenza con le traiettorie di sviluppo per il periodo 2021/2027, quali: ICT, tecnologie digitali, terziario innovativo, ambiente, economia circolare e biodiversità, edilizia ecosostenibile, energia e clima, blue economy, turismo e cultura, scienza della vita, finanziato dal suddetto Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027;
- il tirocinio formativo è attuato nel rispetto delle linee Guida Regionali sui tirocini extra-curricolari, di cui all'allegato A della D.G.R. n. 613 dell'11 dicembre 2017;
- il soggetto promotore, individuato ai sensi della D.G.R. n. 613/2017, seleziona i beneficiari e le imprese ospitanti, quest'ultime attraverso procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione;

- il soggetto promotore stipula con le imprese ospitanti un'apposita convenzione per la disciplina dei rapporti e delle modalità di realizzazione del tirocinio;
- la Regione Calabria, con nota n. 847173 del 6 novembre 2025, trasmessa a mezzo pec alla Direzione Regionale Calabria, ha chiesto all'Istituto la disponibilità alla sottoscrizione di una specifica Convenzione per il pagamento delle indennità di partecipazione ai tirocini formativi previsti dal Piano per l'occupazione 2023/2027;
- La Regione Calabria, in attuazione del Piano, ha approvato con Decreto del Dirigente Generale (D.D.G.) del Dipartimento lavoro, imprese e aree produttive, settore 4 – politiche attive del lavoro n. 5619 del 7 aprile 2026, l'Avviso Pubblico avente a oggetto "PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027 PRIORITA' 4GIOV (Occupazione giovanile) Una Calabria più inclusiva per i giovani Azione 4.aa.2 Favorire l'occupazione giovanile rafforzando il collegamento tra sistema educativo e formativo e il tessuto produttivo locale. "LAVORO GIOVANI CALABRIA" per il finanziamento di Tirocini Extra-Curricolari in favore dei giovani under 35 anni", (di seguito, anche, Avviso);
- l'Avviso prevede l'erogazione ai tirocinanti di una indennità mensile di partecipazione pari a € 650,00 lordi mensili, per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 12 mesi;
- per il finanziamento della misura oggetto dell'Avviso, sono previste complessivamente risorse finanziarie pari a € 7.000.000,00 a valere sulle risorse del PR Calabria FESR-FSE+ 2021-2027, Obiettivo specifico ESO4.1, Azione 4.aa.2, Settore di intervento n. 136;
- le risorse finanziarie sono state iscritte nel Bilancio di previsione della Regione Calabria con D.G.R. n. 682 del 20 dicembre 2025.

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, il "Regolamento UE");
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, il quale ha definito le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

premessato e visto quanto sopra, le Parti concordano:

Articolo 1

Oggetto e finalità della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina le modalità di erogazione da parte dell'INPS, per conto della Regione Calabria, della misura "Lavoro Giovani Calabria" a valere sul PR Calabria FESR-FSE+ 2021-2027, obiettivo specifico ESO4.1, Azione 4.aa.2, per complessivi € 7.000.000,00, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione Calabria come destinatari della citata misura in attuazione dell'Avviso Pubblico di cui al D.D.G. n. 5619/2026. Detto importo è comprensivo del rimborso, a favore dell'INPS, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento.

2. La Regione Calabria si riserva di integrare la dotazione dell'Avviso con ulteriori stanziamenti nel caso in cui si rendano disponibili risorse derivanti da economie su altre azioni del PR Calabria FESR-FSE+ 2021-2027, ovvero quote aggiuntive di provenienza nazionale e regionale, mediante specifici atti, e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di programmazione. L'implementazione di ulteriori risorse per l'attuazione della misura dei tirocini extra-curricolari avviene secondo le modalità indicate all'articolo 2, comma 4.

3. L'attività di erogazione dell'importo legato alla misura di politica attiva viene affidata all'INPS per conto della Regione Calabria, previo invio dell'elenco dei beneficiari e previo trasferimento delle risorse necessarie a esclusivo carico della Regione Calabria, con l'indicazione dell'importo spettante e del periodo di attività in base alle specifiche di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Adempimenti delle Parti

1. La Regione Calabria, previa istruttoria dei requisiti dalla stessa stabiliti, individua i beneficiari dell'azione di politica attiva e comunica all'INPS l'elenco dei soggetti aventi titolo e gli altri dati necessari per l'erogazione della misura in argomento, nei limiti dell'importo indicato in premessa e secondo le modalità telematiche di cui al comma 2. In ogni caso, la Regione Calabria si assume l'onere di controllare la correttezza e completezza dei dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale validato dal fisco, del codice IBAN (ove indicato), dell'indirizzo del destinatario presso il quale sarà inviato l'eventuale bonifico domiciliato, del codice di avviamento postale del beneficiario, nonché dell'importo dell'azione di politica attiva spettante a ciascun beneficiario e del relativo periodo di riferimento.

2. Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate secondo quanto stabilito nell'allegato tecnico alla presente Convenzione (Allegato 1). Il predetto allegato potrà essere soggetto a modifiche e integrazioni a seguito di evoluzioni tecnico – informatiche, e sarà scaricabile dal servizio on-line "*Indennità/Sussidi Enti Autonomi*" reperibile nell'ambito del "*Sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali*". Eventuali modifiche all'Allegato Tecnico potranno essere concordate tra le Parti mediante scambio di comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata

3. L'INPS, in qualità di ente pagatore, si impegna a effettuare le disposizioni di pagamento inviate dalla Regione Calabria, nei limiti degli importi trasferiti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della stessa, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario della misura, e non assumendosi responsabilità alcuna relativamente a eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione Calabria. L'Istituto non svolge attività di recupero degli eventuali indebiti, né assume responsabilità alcuna in presenza di contenzioso amministrativo o giudiziario. Tali attività sono di competenza della Regione Calabria.

4. Previa comunicazione all'INPS, la Regione Calabria potrà erogare prestazioni ulteriori e incrementare l'importo indicato in premessa, con risorse a proprio carico e previa costituzione di specifica provvista, comprensiva delle somme per il rimborso degli oneri sostenuti dall'INPS per l'attività svolta in adempimento alla presente Convenzione, da accreditare con le modalità di cui all'articolo 4. L'Istituto si impegna, previa verifica della provvista, a effettuare le disposizioni di pagamento inviate dalla Regione Calabria, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della stessa, con le stesse modalità e limiti di cui al comma 2.

5. Eventuali ritardi nei pagamenti, derivanti da una trasmissione da parte della Regione Calabria non conforme nei dati e nelle modalità a quanto stabilito dall'Istituto e comunicato alla Regione Calabria, non potranno essere imputati all'Istituto.

6. Resta escluso, per l'Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'erogazione dell'importo concesso.

Articolo 3 **Regime fiscale**

1. La misura prevista dalla presente Convenzione costituisce reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c), del TUIR. L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, provvede ad applicare il regime fiscale stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di prestazione erogata. In particolare, l'Istituto è tenuto a effettuare, ove previsto, all'atto del

pagamento ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 16 ottobre 1973, le ritenute IRPEF, le detrazioni fiscali relative al periodo di lavoro nonché il conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi.

Articolo 4

Provvista finanziaria

1. La Regione Calabria provvede ad accreditare all'INPS in più rate, anticipatamente, sulla contabilità speciale di Tesoreria unica intestato a INPS Direzione regionale Calabria, sezione n. 1548 (IBAN IT29I0100004306CS0000009053), con causale "Trasferimento somme per indennità di tirocinio extra curriculare giovani under 35 -PR FESR-FSE+ 2021 – 2027 Calabria", le provviste finanziarie necessarie per l'erogazione della misura prevista dalla presente Convenzione fino all'importo massimo di € 7.000.000,00.
2. La Regione Calabria potrà erogare ulteriori indennità rispetto a quelle previste nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1, con risorse a proprio carico e con accredito anticipato sulla predetta contabilità speciale di Tesoreria.
3. Tali provviste saranno comprensive anche del rimborso, a favore dell'INPS, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento, ai sensi dell'articolo 6.
4. L'accredito preventivo delle somme destinate al finanziamento della misura in argomento e dei rimborsi dovuti all'INPS costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di dette misure.
5. L'INPS provvede a verificare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle misure e dei rimborsi degli oneri dovuti dalla Regione.

Articolo 5

Monitoraggio e rendicontazione

1. L'INPS si impegna a fornire alla Regione Calabria, mensilmente e a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l'erogazione dell'importo in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere l'avvio delle procedure di controllo e rendicontazione della spesa.

Articolo 6

Rimborso spese

1. La Regione Calabria riconosce all'INPS la somma una tantum di € 2.903,04 (duemilanovecentotré/04) per attività di supporto informatico e l'importo pari a € 4,50, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a cui va aggiunto l'importo pari a € 0,03 per bonifico SEPA su IBAN o € 3,92 per pagamento tramite bonifico domiciliato su sportello postale, a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio. L'importo del rimborso spese complessivo così calcolato è esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sarà erogato dietro presentazione di fattura elettronica emessa a cura dell'Inps - Direzione Regionale Calabria.
2. L'Inps - Direzione Regionale Calabria curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione di tali importi e la conseguente fatturazione elettronica alla Regione.
3. All'atto dei pagamenti, la Regione Calabria è tenuta a non effettuare la verifica dell'inadempienza di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 16 ottobre 1973, n. 602, trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.
4. In caso di pignoramento del credito da parte dell'agente della riscossione, conseguente all'inosservanza della predetta prescrizione, il pagamento si considera non effettuato e il credito dell'INPS non soddisfatto per la parte oggetto di pignoramento.

Articolo 7

Contenzioso

1. È demandata all'esclusiva responsabilità della Regione l'individuazione dei soggetti destinatari della misura di cui all'articolo 1, nonché dei relativi dati necessari per il pagamento indicati nell'articolo 2.
2. La Regione manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti, e rifonde l'INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili alla presente Convenzione, durante o anche dopo il termine di validità di cui all'articolo 11.
3. Nessuna responsabilità grava sull'INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione della Regione. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente spetta alla Regione.

4. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accredito della somma occorrente per il pagamento della misura.
5. Gli eventuali ricorsi amministrativi derivanti dall'attuazione della presente Convenzione sono di competenza esclusiva della Regione.
6. Per le eventuali controversie giudiziarie volte a ottenere il riconoscimento delle misure di cui alla presente Convenzione, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Articolo 8

Referenti della Convenzione

1. Con successive note, le Parti individueranno i referenti della presente Convenzione e gli indirizzi PEC per le comunicazioni istituzionali.

Articolo 9

Disposizioni in materia di protezione dati personali

1. Per i servizi della Regione Calabria resi da INPS, Titolare del trattamento dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE, nomina INPS quale "Responsabile del trattamento", come da allegato Atto di nomina (Allegato 2).
2. Dalla sottoscrizione dell'Atto di nomina il Responsabile del trattamento designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (Regione) – a partire da quelle contenute nello stesso Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante.
3. INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, assicura che i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE, vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento della stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati

nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

5. È fatto divieto ad INPS di utilizzare i dati per scopi diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza delle persone. L'INPS assicura, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori delle ipotesi di legge.

6. In conformità a quanto al precedente comma, assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente a cura di persone dallo stesso preventivamente autorizzate. In particolare, l'INPS designa i propri dipendenti quali "Persone autorizzate" - a norma degli articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice - impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi compiti, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento. In tale ambito, l'INPS provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

7. L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento", è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

8. L'INPS procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

9. Le Parti assicurano piena collaborazione e procedono allo scambio tempestivo di ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dall'articolo 33 del Regolamento UE.

Articolo 10

Misure di sicurezza

1. L'INPS si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio di cui alla presente Convenzione.

2. In tale ambito l'INPS adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione e autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE e in conformità con il Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente aggiornato alla luce della normativa vigente in materia.

Articolo 11

Durata e modifiche

1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027, e comunque nel limite delle risorse finanziarie comunicate all'INPS dalla Regione Calabria. La presente Convenzione può essere rinnovata fino al 31 dicembre 2029, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di note a mezzo posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza.

2. L'Istituto potrà comunque procedere, anche oltre tale data, al completamento dei pagamenti a favore dei nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente Convenzione.

3. La presente Convenzione potrà essere modificata e/o integrata su richiesta di una delle Parti. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto da adottare nelle stesse forme previste per la presente Convenzione e sottoscritto dalle Parti.

Articolo 12

Disposizioni conclusive

1. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Per la Regione Calabria *

Per l'INPS *

* Firmato Digitalmente



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Tracciato record e istruzioni per la compilazione dei FILE con i dati delle
richieste di pagamento del sussidio**

**“Politiche Attive Calabria PR FESR-FSE+ 2021 – 2027
tirocinio extra-curriculare under 35 anni”**

Versione 1 del 06/05/2026
Allegato a Convenzione

Contenuti del documento

Modalità di compilazione e trasmissione dei dati	3
Caratteristiche generali dei FILE da produrre	3
Accesso al Servizio Online per l’Inoltro dei FILE all’INPS	3
Tipi di FILE ammessi	3
Avvertenze di carattere generale per la scrittura dei dati	3
Composizione del File	3
Nome e lunghezza del file	3
TABELLA 01 - Tracciato record Richieste di pagamento – sussidio Politiche Attive Calabria PR FESR-FSE+ 2021 – 2027 tirocinio extra-curriculare under 35 anni	4
NOTE	7

Modalità di compilazione e trasmissione dei dati

La "**TABELLA_01**" inclusa in calce al presente documento riporta il tracciato dei record cui la Regione Calabria deve attenersi per la generazione dei FILE contenenti i dati delle **Richieste di pagamento** per la misura "Politiche Attive Calabria PR FESR-FSE+ 2021 – 2027 tirocinio extra-curriculare under 35 anni". Il tracciato record è corredato delle opportune specifiche tecniche.

Caratteristiche generali dei FILE da produrre

- per **FILE** si intende la sequenza completa dei vari tag previsti per l'esposizione dei dati aziendali e individuali così come indicato nel tracciato .XSD e descritto in **Tabella_01**. Tali FILE sono destinati a contenere i **dati delle richieste di pagamento** per la misura di Politica Attiva;
- Il FILE potrà contenere una o più occorrenze (record), potrebbero essere anche un migliaio, ciascuna riferita ad un beneficiario, secondo il tracciato in Tabella_01;
- Ogni occorrenza in ciascun FILE sarà relativa ad un singolo lavoratore.
- Le richieste devono riguardare la misura "Politiche Attive Calabria PR FESR-FSE+ 2021 – 2027 tirocinio extra-curriculare under 35 anni, per la quale la Regione Calabria ha eseguito l'invio.

Accesso al Servizio Online per l'Inoltro dei FILE all'INPS

I FILE in argomento devono essere inoltrati all'INPS per via telematica, tramite Internet, utilizzando il servizio Online "**Indennità/Sussidi per Regioni e Province autonome**" opportunamente predisposto sul sito internet dell'Istituto www.inps.it nell'area "*Il sistema informativo dei percettori di trattamento di Sostegno del Reddito*".

Tipi di FILE ammessi

Saranno presi in considerazione ed accettati solo ed esclusivamente i FILE predisposti ed inviati secondo le modalità descritte in questo documento e nella specifica sezione del sito www.inps.it sopra indicata.

In ogni caso, si precisa ulteriormente che, i FILE devono essere in formato **XML** e devono riportare tutti i tag secondo il tracciato record standard **Tabella_01** inoltre devono essere predisposti esclusivamente tenendo conto delle indicazioni riportate in questo documento.

Avvertenze di carattere generale per la scrittura dei dati

- I campi definiti "obbligatori" devono essere obbligatoriamente valorizzati.
- Tutti i tag vanno inseriti nel file .XML, anche qualora non siano valorizzati i relativi campi.
- Tutti i campi destinati a contenere date sono lunghi 10 caratteri, le date devono essere espresse nella forma gg/mm/aaaa.
- I dati numerici che prevedono decimali devono avere la virgola come separatore (formato nnnnnnn,nn). Nel caso in cui detti campi contengano un importo, questo deve essere espresso nel formato n.nnn.nnn,nn: devono avere la virgola come separatore dei decimali ed eventualmente il punto come separatore delle migliaia.

Composizione del File

Ciascun File si compone dei record e dei relativi campi così come elencati nella successiva **Tabella_01**.

Nome e lunghezza del file

Il nome del file può avere una lunghezza massima di 50 caratteri. Il nome deve essere di tipo mnemonico onde poter avere cognizione immediata del contenuto. Ad esempio "*Calabria_PR_FESR-FSE+_ 2021/2027_marzo2025.xml*"

TABELLA 01 - Tracciato record Richieste di pagamento – sussidio Politiche Attive Calabria PR FESR-FSE+ 2021 – 2027 tirocinio extra-curriculare under 35 anni

Si fornisce, nel prospetto qui di seguito riportato, il tracciato dei dati che la Regione Calabria dovrà trasmettere per effettuare il pagamento della misura di Politiche Attive Calabria PR FESR-FSE+ 2021 – 2027 tirocinio extra-curriculare under 35 anni.

Per ciascun beneficiario dovranno essere indicati dalla Regione Calabria i dati anagrafici le modalità di pagamento richieste (pagamento con accredito su conto corrente con relativo IBAN oppure con bonifico domiciliato, (cioè a mezzo Ufficio postale che provvederà ad inviare all'interessato una comunicazione per ritirare l'importo a lui assegnato), il periodo di riferimento e l'importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di misura di Politiche Attive Calabria PR FESR-FSE+ 2021 – 2027 tirocinio extra-curriculare under 35 anni per detto periodo.

I beneficiari riceveranno dall'Inps, mediante le già menzionate modalità di pagamento, la misura così come determinata dalla Regione.

Le descrizioni contenute nella prima colonna (nome) non possono essere modificate; pertanto, resteranno nella loro originaria formulazione. Sono invece modificate le descrizioni dei campi come da richiesta della Regione

TRACCIATO DEI DATI DA INVIARE PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE Politiche Attive Calabria PR FESR-FSE+ 2021-2027 tirocinio extra-curriculare under 35						
NOME TAG	Descrizione	Tipo	Lung.	Controllo	Obbligatorio/ Facoltativo	Annotazioni
data_domanda_prestazione	Data di invio della domanda di pagamento sul sistema INPS	Data	10	Formato: gg/mm/aaaa	Obbligatorio	Si noti che la data effettiva di presentazione della domanda sarà in ogni caso quella di arrivo del file con le richieste di pagamento sul sistema INPS
codice_ente_autonomo	CODICE REGIONE/PROV. AUTONOMA	Stringa	100		Obbligatorio	Può essere rilevato dalla pagina principale del servizio
descrizione_ente_autonomo	DESCRIZIONE REGIONE/PROV. AUTONOMA	Stringa	120		Obbligatorio	Può essere rilevato dalla pagina principale del servizio
matricola_inps_azienda_beneficiario	Matricola Inps dell'Azienda che ospita il tirocinante	Stringa	24		Facoltativo	
codice_fiscale_azienda_beneficiario	Codice Fiscale/Partita Iva dell'Azienda che ospita il tirocinante	Stringa	16		Facoltativo (Partita IVA) Facoltativo	

					(CF)	
ragione_sociale_azienza_del_beneficiario	Ragione Sociale dell'Azienda che ospita il tirocinante	Stringa	100		Facoltativo	
numero_delibera_ente_autonomo	Numero provvedimento Regione/Prov. Autonoma	Numerico			Obbligatorio	
anno_delibera_ente_autonomo	Anno provvedimento Regione/Prov. Autonoma	Numerico	4		Obbligatorio	
data_esito_delibera_ente_autonomo	Data Esito provvedimento Regione/Prov. Autonoma	Data	10	Formato: gg/mm/aaaa	Obbligatorio	Il dato è indispensabile, ai fini del trattamento fiscale, per la corretta applicazione della tassazione corrente o separata e delle detrazioni fiscali
data_inizio_prestazione	Data Inizio della prestazione	Data	10	Formato: gg/mm/aaaa	Obbligatorio	
data_fine_prestazione	Data Fine della prestazione	Data	10	Formato: gg/mm/aaaa; Non deve essere una data futura	Obbligatorio	
durata_prestazione	Numero Giornate Prestazione	Numerico			Non Compilare	Non Compilare
tipo_prestazione	Tipo di prestazione	Stringa	2	"EC"	Obbligatorio	Assume Valore 'EC'
Cognome	Cognome Beneficiario	Stringa	50		Obbligatorio	
Nome	Nome Beneficiario	Stringa	50		Obbligatorio	
data_di_nascita	Data di nascita del beneficiario	Data	10	Formato: gg/mm/aaaa	Obbligatorio	
codice_fiscale	Codice Fiscale del beneficiario	Stringa	16		Obbligatorio	
comune_nascita	Comune di nascita del beneficiario	Stringa	50		Obbligatorio	Nome Comune in chiaro (es. MILANO)
provincia_nascita	Provincia di nascita del beneficiario	Stringa	2		Obbligatorio	Sigla provincia
stato_nascita	Stato di nascita del beneficiario	Stringa	50		Obbligatorio	Nome Stato in chiaro (es. ITALIA)
indirizzo	Indirizzo di residenza/domicilio del beneficiario	Stringa	250		Obbligatorio	L'indicazione del domicilio/residenza è necessaria anche ai fini della domiciliazione del bonifico (cfr. premessa al presente tracciato)

cap	Cap di residenza/domicilio beneficiario	Stringa	5		Obbligatorio	
comune	Comune di residenza/domicilio del beneficiario	Stringa	50		Obbligatorio	Nome Comune in chiaro (es. MILANO)
provincia	Provincia di residenza/domicilio del beneficiario	Stringa	2		Obbligatorio	Sigla provincia
numero_di_telefono_del_beneficiario	Numero di telefono del beneficiario	Stringa	50		Facoltativo	
indirizzo_email_del_beneficiario	Indirizzo email del beneficiario	Stringa	150		Facoltativo	
iban_nazione_lavoratore	Coordinata Bancaria CC beneficiario	Stringa	2	Due lettere maiuscole=IT	Facoltativo	Se l'IBAN non viene indicato il pagamento avverrà a mezzo Bonifico domiciliato; se si vuole l'accredito bancario è necessario indicare l'iban (anche di un parente prossimo). Si rammenta che, ai sensi della vigente normativa dal 1° gennaio 2022 il limite per l'utilizzo di denaro contante rimane di 2.000 euro in relazione all'approvazione del decreto Milleproroghe che ha rimodulato la soglia facendo slittare la riduzione a 1.000 euro solo a partire dal 1° gennaio 2023.
iban_controllo_lavoratore	Coordinata Bancaria CC beneficiario	Stringa	2	Codice di 2 caratteri numerici di controllo	Facoltativo	==
cin_lavoratore	Coordinata Bancaria CC beneficiario	Stringa	1		Facoltativo	==
abi_lavoratore	Coordinata Bancaria CC beneficiario	Stringa	5		Facoltativo	==
cab_lavoratore	Coordinata Bancaria CC beneficiario	Stringa	5		Facoltativo	==
conto_corrente_lavoratore	Coordinata Bancaria CC beneficiario	Stringa	12	Nel caso il codice sia più corto di 12 caratteri	Facoltativo	==

				dovrà essere preceduto da una serie di zeri		
importo_lordo_giornaliero_prestazione	Importo lordo giornaliero della prestazione	Numerico		Assume valore = 0	Non Compilare	Non Compilare
importo_lordo_complessivo_da_erogare_al_beneficiario	Importo lordo complessivo della prestazione	Numerico			Obbligatorio	E' possibile comunicare un importo complessivo riferito, ad esempio, ad un periodo di 3 mesi interamente trascorso. in tal caso verranno pagati 3 mesi in un'unica soluzione

NOTE

Il tracciato è stato delineato per eseguire pagamenti successivi al periodo considerato (una o più mensilità già trascorse); pertanto per eventuali periodi di sospensioni o revoche, la regione non comunicherà all'Istituto l'ammontare dell'indennità corrispondente ai già menzionati periodi.

Regole di sicurezza

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale ed un PIN fornito dall'INPS, attraverso lo SPID o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente; anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up e dunque è necessario che l'Ente si avvalga di connettività internet, o infranet, con IP statico.

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire all'autore degli accessi a particolari dati.